

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER
LA LIBERA PROFESSIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Procedura aperta di rilevanza comunitaria

Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014


D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

N. gara ANAC	Denominazione	CIG	Dettaglio	Importo
8001038	Servizio di organizzazione e gestione di attività amministrative per la libera professione	8575667049	importo a base di gara	€ 206.000,00
			opzioni	€ 107.200,00
			oneri per la sicurezza da interferenza	€ 2.000,00
			Importo massimo stimato dell'appalto	€ 315.200,00

Gara indetta con Determinazione n. 1354 del 28/12/2020 del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo

S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

1	OGGETTO E FINALITÀ.....	3
2	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	3
3	MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	4
4	VOLUMI DI ATTIVITÀ	5
5	DURATA.....	5
6	LIVELLI DI SERVIZIO (SLA)	5
7	LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI	6
8	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	7
9	RESPONSABILITÀ CIVILI, PENALI E CONTABILI.....	7
10	PERSONALE.....	7
11	COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.....	8
12	SICUREZZA DEL LAVORO.....	9
13	REFERENTE DEL SERVIZIO.....	10
14	FORMAZIONE DEL PERSONALE	11
15	PERIODO DI PROVA.....	11
16	FATTURAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	11
17	DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	12
18	CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI	12
19	SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	13
20	CONTROLLI.....	13
21	PENALI.....	13
22	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
23	CESSIONE DEI CREDITI.....	16
24	CESSIONE DEL CONTRATTO	16
25	CONTROVERSIE	16
26	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16
27	SPESE ACCESSORIE	17
28	RINVIO	17
	ALLEGATI.....	18



1 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di organizzazione e gestione delle attività amministrative di *front office*, prenotazione e *back office* legate all'attività ambulatoriale garantita dai dirigenti medici e sanitari non medici dipendenti dell'ASL BI in regime libero professionale presso l'Ospedale "Degli Infermi", sito in via dei Ponderanesi 2 – Ponderano.

L'appaltatore dovrà provvedere in proprio e sotto la sua diretta responsabilità, per tutta la durata del servizio, all'organizzazione e alla gestione di tutte le attività amministrative connesse alla libera professione, individuando le risorse necessarie, nonché le modalità per garantire il raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

1. garantire ai cittadini la piena fruibilità dei servizi;
2. mantenere e migliorare la qualità dei servizi erogati, garantendo la possibilità di risposte adeguate in presenza di incrementi alla domanda e/o di riorganizzazione delle attività a fronte di modifiche nell'organizzazione aziendale o sovrazionale;
3. garantire un'elevata qualità delle prestazioni e il corretto funzionamento di tutti i servizi/attività appaltati.

2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del servizio sono di seguito riassunte, a titolo puramente descrittivo e non esaustivo:

- prenotazione telefonica di prestazioni ambulatoriali (sul sistema informatico WBS della Società ENGINEERING) erogate in regime libero professionale presso ambulatori ospedalieri e territoriali aziendali e servizi (radiologia, medicina nucleare, laboratorio analisi, anatomia patologica, indagini diagnostiche di cardiologia, neurologia, pneumologia);
- inserimento delle prenotazioni (sul sistema informatico aziendale WBS) comunicate via e-mail dai dirigenti;
- gestione liste di attesa e prenotazione dei pazienti in lista quando presente disponibilità sulle agende (per circa 10 medici);
- eventuale spostamento pazienti prenotati per annullamento ambulatorio;
- predisposizione fatture da inoltrare a domicilio (visite domiciliari, prestazioni per enti terzi, perizie ecc.) e sollecito pagamenti in sospeso;
- prenotazione allo sportello (sul sistema informatico aziendale WBS) di prestazioni ambulatoriali erogate in regime libero professionale presso ambulatori ospedalieri e territoriali aziendali e servizi (radiologia, medicina nucleare, laboratorio analisi, anatomia patologica, indagini diagnostiche di cardiologia, neurologia, pneumologia);
- informazioni agli utenti che accedono allo sportello relativamente all'attività ambulatoriale in regime libero professionale;



- consegna referti di prestazioni ambulatoriali erogate in regime libero professionale;
- incasso pagamenti (solo tramite POS) e rilascio fattura (su programma WBS);
- rendicontazione dell'attività di cassa, tramite chiusura del rendiconto POS giornaliero e trasmissione delle copie fatture e incasso alla S.S. Contabilità;
- gestione e scarico delle autorizzazioni sui portali dei principali provider assicurativi (Unisalute – Previmedical – Generali Welion – Axa etc.);
- modifica stato prenotazione da prenotato a eseguito, inserimento prestazioni aggiuntive o modifica prestazione eseguita (su programma informatico WBS);
- stampa piani di lavoro (sul sistema informatico aziendale SGP) per infermieri, *équipe* e professionisti.

3 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà garantire le seguenti attività:

Fasi prenotazione

- richiesta prestazione e *équipe* o professionista;
- richiesta e caricamento dei dati anagrafici del paziente per ricerca sul *software*;
- verifica residenza e eventuale modifica o inserimento di recapito telefonico;
- inserimento di tutti i dati anagrafici per paziente non presente nell'anagrafica aziendale;
- caricamento prestazione da prenotare e *équipe* o ambulatorio professionista prescelto;
- proposta disponibilità (data/orario/sede);
- conferma prenotazione;
- indicazioni per sede ambulatorio o servizio.

Il tempo medio stimato per una prenotazione è di circa 4 minuti.

L'ASL BI renderà disponibili all'appaltatore manuali con l'elenco prestazioni e *équipe* e professionisti e provvederà alla creazione delle agende nuove e all'aggiornamento costante del manuale.

Fasi per gestione lista di attesa

- in caso di non disponibilità in agenda di posti per la prestazione richiesta inserire il paziente in lista di attesa (nome/cognome/numero di telefono/prestazione/eventuali note) su file *Excel* condiviso;
- non appena aperte le giornate sulle agende, su indicazione degli uffici dell'ASL BI o del professionista, chiamare i pazienti in lista;
- richiesta e caricamento dei dati anagrafici per ricerca del paziente sul *software*;
- verifica residenza e eventuale modifica o inserimento di recapito telefonico;



- inserimento di tutti i dati anagrafici per paziente non presente nell'anagrafica aziendale;
- caricamento prestazione da prenotare e *équipe* o ambulatorio professionista prescelto,
- proposta disponibilità (data/orario/sede);
- conferma prenotazione;
- indicazioni per sede ambulatorio o servizio e per modalità di pagamento.

Il tempo medio stimato per un inserimento in lista di attesa è di 2 minuti e per una prenotazione è di circa 4 minuti, con un tempo di attesa media, giornaliera dell'utente non superiore a 15 minuti e in casi eccezionali non superiore a 30 minuti.

4 VOLUMI DI ATTIVITÀ

L'attività in oggetto è attualmente svolta da personale dipendente per un totale di 3 unità a tempo pieno (36 ore settimanali). Si riportano di seguito i volumi di attività.

<i>attività</i>	<i>volumi (*)</i>
prenotazioni telefoniche o su <i>e-mail</i> dei dirigenti	24.000
prenotazioni/incassi/fatturazioni allo sportello	47.000
pazienti inseriti in lista di attesa e prenotati successivamente	4.000
pazienti spostati	1.000
fatture inviate a domicilio	2.500
referti consegnati	2.000

(*) Anno 2019.

5 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) decorre dalla data di effettivo avvio del servizio **fino al 30/09/2022**, per cui si stima una durata di 19 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

6 LIVELLI DI SERVIZIO (SLA)

Al fine di garantire il miglior servizio l'appaltatore dovrà garantire i seguenti livelli di servizio:



	<i>prenotazioni telefoniche e back office</i>	<i>front office</i>
operatività	52 settimane all'anno 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)	
orario	dalle 9 alle 17 (orario continuato)	dalle 9 alle 19.30 (orario continuato)
numero di operatori presenti nella fascia oraria indicata	un operatore	due operatori
valutazione del gradimento da parte dell'utenza	valutazioni positive > 80%	

L'ASL BI potrà chiedere di variare giorni, orari e numero di sportelli aperti, all'interno del numero di ore contrattualizzate e in giorni feriali (dal lunedì al venerdì), senza che l'appaltatore possa richiedere compensi aggiuntivi. In caso di richiesta da parte dell'ASL BI di incremento o di decremento di ore il canone sarà ricalcolato tenendo conto della qualifica del personale e del numero di ore in più o in meno.

7 LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI

Le attività di *front office* e di *back office* sono svolte all'interno dell'Ospedale "Degli Infermi", sito in Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2, piano primo, lato ovest.

Si allegano le planimetrie (Allegato A) dei locali destinati al servizio.

L'ASL BI metterà a disposizione dell'aggiudicatario i locali, gli arredi, le attrezzature informatiche (*hardware* e *software*) e il materiale di consumo necessario.

Nello specifico, l'ASL BI renderà disponibili:

- per le prenotazioni telefoniche e il *back office*: una postazione di lavoro comprensiva di PC, stampante, telefono, fax e fotocopiatrice;
- per il *front office*: due postazioni di *front office* comprensive di PC, stampante, telefono, fax e fotocopiatrice.

L'appaltatore dovrà utilizzare il materiale in quantità adeguata ed idonea a svolgere l'attività, evitando sprechi ed eccessi; dovrà provvedere a richiedere il materiale con le modalità stabilite dall'ASL BI.

L'appaltatore sarà responsabile del mantenimento degli arredi e delle attrezzature, del materiale utilizzato, della custodia nonché della gestione del materiale di consumo.

Sono a carico dell'ASL BI la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle apparecchiature informatiche (fatta salva la possibilità di rivalsa nel caso in cui tale manutenzione si renda necessaria a causa di errato o incauto utilizzo da parte



dell'appaltatore), gli oneri per le utenze, i servizi economici vari (pulizia e sanificazione locali, smaltimento rifiuti, derattizzazione etc.).

8 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'espletamento del servizio oggetto del contratto prevede a carico dell'appaltatore quanto segue:

- direzione operativa del servizio e sua organizzazione complessiva;
- fornitura di tutti gli strumenti individuali di lavoro per i propri dipendenti;
- aggiornamento professionale del proprio personale;
- attuazione e controllo di tutte le norme in materia d'igiene – anche per quanto attiene al vestiario –, nonché di quelle per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza del lavoro;
- oneri del personale, come meglio di seguito precisato nel presente Capitolato;
- pagamento delle imposte e tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
- ogni operazione e prestazione, anche se non esplicitamente indicata, necessaria per il corretto svolgimento ed organizzazione del servizio oggetto del contratto.

9 RESPONSABILITÀ CIVILI, PENALI E CONTABILI

In capo all'appaltatore sussistono tutte le responsabilità civili, penali e contabili connesse all'espletamento delle attività oggetto del servizio, di cui egli assume il relativo rischio.

In particolare l'appaltatore risponderà direttamente di ogni danno a persone e/o cose, causato dal proprio personale, che possa derivare all'ASL BI ed a terzi (degenti, dipendenti, fornitori, visitatori ed altri, di qualsivoglia specie) a causa o in relazione all'espletamento del servizio, anche riguardo all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

Fermi restando gli obblighi derivanti all'ASL BI dall'applicazione dell'art. 26 D.Lgs. 9/04/2008, n. 81, l'ASL BI stessa dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni costo, risarcimento o responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui l'appaltatore si avvarrà a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto.

L'ASL BI non sarà responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'ASL stessa, in particolare in conseguenza di furti.

10 PERSONALE

L'appaltatore dovrà:

- garantire le risorse necessarie per organizzare sia la turnazione del personale, sia la continuità delle attività, il godimento degli istituti contrattuali da parte degli operatori, riducendo al minimo la rotazione e il *turnover* degli stessi;



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

- utilizzare personale in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell'amministrazione, impegnandosi a sostituire il personale che, per fondati motivi, risultasse inadeguato ai compiti assegnati, su indicazione motivata dell'ASL BI e dopo specifico contraddittorio;
- comunicare l'elenco nominativo degli operatori addetti al servizio; in particolare dovrà notificare ed aggiornare tempestivamente i nominativi degli operatori incaricati delle funzioni di cassiere riscuotitore.

L'appaltatore sarà l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo nel servizio di cui trattasi per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e, in particolare, di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché delle disposizioni in materia sanitaria, di prevenzione e di sicurezza. Il medesimo dovrà impegnarsi a rimborsare ai propri operatori, in ogni momento e per qualsiasi motivo, eventuali crediti vantati dai medesimi, escludendo la responsabilità dell'ASL BI per gli stessi e qualsiasi diritto dei propri dipendenti verso l'ASL BI.

Nello specifico l'appaltatore è tenuto a:

- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- comprovare l'adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti/lavoratori a qualsiasi titolo impiegati, trasmettendo all'ASL BI, su richiesta di quest'ultima, i certificati rilasciati allo scopo dagli Istituti competenti, ivi comprese le posizioni INAIL ed INPS e le conseguenti certificazioni. L'ASL BI avrà comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici;
- garantire il rispetto della normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

11 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto al personale dell'appaltatore è richiesto di:

- mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti degli assistiti e degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale;
- mantenere la più assoluta riservatezza su quanto potrà venire a conoscenza (documenti, informazioni ed altro materiale), in particolare riguardo ai pazienti e all'organizzazione delle attività svolte;
- attenersi scrupolosamente alle norme di legge e alle disposizioni dell'ASL BI;
- osservare le norme di sicurezza e di igiene del lavoro, in particolare:
 - rispettare tassativamente il divieto di fumo che vige in tutti gli ambienti chiusi, ivi compresi i servizi igienici e gli spogliatoi;



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

- non introdurre nel luogo di lavoro apparecchiature non autorizzate (ad esempio piastre elettriche, stufe riscaldanti ecc.);
- non depositare materiale o attrezzature che ingombrino le vie di percorrenza ed esodo.

L'appaltatore si impegna a prendere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti a seguito di segnalazioni scritte, da parte dell'ASL BI, agli stessi riferite; in particolare si impegna a sostituire gli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASL BI.

L'appaltatore risponderà civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'ASL BI, derivati da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

12 SICUREZZA DEL LAVORO


L'appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto del contratto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Il medesimo dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento del servizio: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

Tra gli obblighi derivanti all'appaltatore dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall'ASL BI;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- richiedere al personale a qualunque titolo da lui coinvolto nel presente contratto la collaborazione, nei termini e modi pianificati dall'ASL BI, nell'attuazione del piano d'emergenza/evacuazione;
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari – inclusi quelli richiesti dalle vigenti disposizioni nazionali, regionali e aziendali per il contenimento dei contagi da COVID-19 – in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- segnalare tempestivamente all'ASL BI ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.

L'ASL BI si riserva di esercitare un'azione di controllo sull'effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in sede di applicazione dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e di



procedere con richiami formali o altro tipo di penale, riservandosi la facoltà di sospendere l'esecuzione del servizio, fatta salva ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

13 REFERENTE DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà indicare all'ASL BI il nominativo di una persona con funzioni di Referente cui conferire mandato di rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione.


Il Referente, avente facoltà e mezzi necessari per tutte le evenienze relative agli adempimenti degli oneri contrattuali, avrà il compito di programmare, controllare, coordinare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, in particolare di coordinare l'attività di cassa, nonché di curare i rapporti tra la ASL BI e l'appaltatore, con la funzione di garantire uniformità di comportamenti e di procedure.

In particolare egli avrà il compito di pianificare e gestire in piena autonomia tutte le attività giornaliere del gruppo di lavoro, oltre ad effettuare le attività di *routine* per l'espletamento dei servizi; dovrà, quindi, espletare le seguenti funzioni:

- ordinarie:
 - pianificazione dei turni di lavoro del personale su base giornaliera e settimanale;
 - trasmissione preventiva dei turni di lavoro all'ASL, se richiesta;
 - gestione giornaliera delle unità lavorative;
 - coordinamento delle operazioni giornaliere;
 - garanzia della presenza costante del personale preposto;
 - inserimento e aggiornamento dei dati relativi alle attività di *routine* ed eventi straordinari presenti sugli appositi registri delle attività;
- in emergenza:
 - risoluzione di eventuali indisponibilità di personale mediante sostituzione con altro personale idoneo, avente stesse caratteristiche e stesso inquadramento;
 - gestione dinamica delle situazioni di emergenza con redistribuzione flessibile dei carichi al gruppo di lavoro.

Tutte le contestazioni di inadempienza effettuate in contraddittorio con il Referente si intenderanno riferite direttamente all'appaltatore. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni del contratto, nonché delle disposizioni di legge, l'ASL BI si riserva la facoltà di richiedere motivatamente la sostituzione del Referente all'appaltatore, il quale sarà tenuto ad adempiere entro 15 giorni dalla richiesta senza poter apporre alcuna eccezione.

L'ASL BI a sua volta nominerà un proprio Referente per coordinare la formazione e l'affiancamento degli operatori dell'appaltatore, nonché per vigilare sul corretto rispetto del presente Capitolato, in particolare per quanto riguarda i rapporti con le strutture interne dell'ASL BI, con riferimento in particolare alla S.S. Contabilità.



14 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Prima dell'avvio del servizio il personale destinato al medesimo dovrà essere adeguatamente formato dall'appaltatore con l'affiancamento del personale dell'ASL BI. Dovranno essere previste sessioni di aggiornamento.

Il programma di formazione dovrà essere strutturato in modo tale da consentire al personale lo svolgimento di tutte le attività oggetto del servizio in maniera professionale e puntuale, mantenendo un atteggiamento consono alla funzione in esercizio.

L'organizzazione puntuale del programma formativo è lasciata all'appaltatore ma dovrà prevedere almeno le seguenti sezioni:

- contenuti organizzativi: finalizzati alla conoscenza dell'organizzazione aziendale e delle procedure di comunicazione interna;
- contenuti operativi sulla sicurezza dei perimetri: finalizzati alla corretta esecuzione del servizio;
- contenuti comportamentali: finalizzati alla conoscenza di adeguate norme comportamentali per una corretta accoglienza dell'utenza.

Tutte le ore di formazione obbligatorie (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., *privacy*, infortuni, etc.) dovranno essere considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro.

15 PERIODO DI PROVA

Per il periodo di 3 mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio, il servizio si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ASL BI una valutazione ampia e complessiva del servizio reso.

Durante tale periodo e per tutta la durata dei singoli contratti verrà verificata la conformità del servizio svolto alle caratteristiche descritte nel presente Capitolato.

Prima del termine del periodo di prova, il Direttore del Contratto (DEC) farà pervenire dettagliata relazione scritta circa l'andamento del servizio al RUP, recante la proposta motivata di conferma o sostituzione dell'appaltatore. In caso di valutazione negativa maggioritaria circa l'esito della prova, per le ripetute e gravi inadempienze riscontrate durante tale periodo, con conseguente richiesta di sostituzione del Fornitore, l'ASL BI potrà assumere tutte le determinazioni, ivi compresa la risoluzione del contratto, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti. In tal caso il servizio verrà affidato alla seconda impresa migliore offerente e l'appaltatore avrà diritto solo al pagamento dei corrispettivi, sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, per il periodo di prova e per le attività effettivamente eseguite ed accertate.

16 FATTURAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

L'appaltatore emetterà fattura a carico dell'ASL BI a cadenza trimestrale posticipata, sulla base degli ordinativi emessi dalla medesima. Ogni fattura dovrà essere corredata dall'idonea documentazione per il rendiconto delle attività espletate, secondo le modalità che saranno concordate.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

A tal proposito, per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi del contratto" si precisa essa corrisponde alla verifica di conformità in corso di esecuzione, che sarà effettuata dal DEC entro 30 giorni dal ricevimento di ogni fattura, secondo le indicazioni dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità finale, ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016, per attestare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

È facoltà del RUP effettuare controlli a campione in corso di esecuzione contrattuale.

17 DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

All'appaltatore è fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere il servizio, anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'ASL BI, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

L'interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente contratto comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 355 c.p. ed è qualificata come possibile causa di risoluzione del contratto.


18 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

Secondo il disposto dell'art. 1462 c.c. l'appaltatore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASL BI e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'ASL BI, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, l'appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.



19 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero generale – e quindi non collegato al solo personale dell'appaltatore – o altra causa di forza maggiore (escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie), dovrà essere assicurato quantomeno un servizio di emergenza.

A tal fine, l'appaltatore dovrà predisporre un piano di emergenza dal quale risultino i vari interventi da attivare al verificarsi dell'evento. Il piano dovrà essere concordato con l'ASL BI e costituirà parte integrante del contratto.

20 CONTROLLI

L'ASL BI si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli relativi sia agli *standard* qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa, sia a quelli che si rendessero necessari e/o opportuni sulle prestazioni erogate.

Al termine di ogni semestre l'appaltatore trasmetterà all'ASL BI una relazione sull'andamento del servizio contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, all'organigramma e all'organizzazione del lavoro, al piano di qualità, alle attività di formazione del personale, ai rapporti con gli addetti al controllo, alle cause di eventuali controversie con l'ASL BI. Detta relazione sarà oggetto di verifica da parte dell'ASL BI sulla base di quanto esposto nel progetto.

21 PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'ASL BI contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, l'ASL BI, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

Evento	Penale	Misura
carenza di personale o presenza di personale non adeguatamente formato o non in possesso dei requisiti necessari alla corretta gestione del servizio	€ 800,00	per ogni dipendente carente/inidoneo e per ogni giorno in cui si è verificato l'evento
mancato rispetto di livelli di servizio (art. 6)	fino all'1% del valore del contratto (IVA esclusa)	per ogni evento

L'ASL BI farà pervenire per iscritto all'appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni di inadempimento (anche parziale), nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati o di segnalazioni pervenute, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dal ricevimento della nota di contestazione; il medesimo non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio, purché prevedibili, se non preventivamente comunicati per iscritto.



Qualora le controdeduzioni non vengano presentate entro il termine di cui sopra o non vengano accettate dall'ASL BI, verranno applicate le penali sopra descritte.

22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

L'ASL BI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie:

- omessa partecipazione alle riunioni di coordinamento per la definitiva redazione del DUVRI *post-gara*;
- interruzione non giustificata del servizio;
- subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 106 comma 1, lett. d, D.Lgs. 50/2016;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento del servizio;
- frode nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

L'ASL BI, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:



- l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici;
- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- sospensione dell'attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione;
- situazioni indicate nel Patto di integrità;
- nel caso in cui avvengano transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dell'art. 3, co. 8, L. 136/2010;
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs. 50/2016;
- intervenuta attivazione di strumenti di acquisto di cui l'ASL BI è obbligata ad avvalersi in base alla normativa nazionale e regionale vigente (ad es. convenzioni stipulate dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., da CONSIP S.p.A. o contratti stipulati in esito a procedure di gara aggregate a livello di Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, come definita dalla D.G.R. Regione Piemonte 9/12/2013, n. 43-6861).

L'ASL BI è infine tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'ASL BI la facoltà di scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi il servizio (o la parte rimanente di questo), addebitando all'appaltatore decaduto le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'appaltatore decaduto ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Gli importi dovuti dall'appaltatore decaduto verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dal medesimo.

È fatta salva per l'ASL BI la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l'art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni del codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

È fatta infine salva l'applicazione dell'art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione del contratto.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

23 CESSIONE DEI CREDITI

In applicazione della deliberazione del Commissario dell'ASL BI n. 458 del 23/10/2019 avente per oggetto "Cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione e azioni connesse", l'appaltatore si obbliga a non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso, a fronte di eventuali notifiche di cessioni di credito, l'ASL BI si riserva la facoltà di provvedere a notificare l'espresso rifiuto della cessione dei crediti entro i termini di legge.

24 CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

25 CONTROVERSIE

Le controversie insorte tra l'ASL BI e l'appaltatore sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.


Sia in caso di tentativo di transazione o arbitrato, sia nelle more di un eventuale giudizio, l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'ASL BI potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione all'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento dei dati personali svolto.

L'ASL BI, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei dati di cui al presente contratto, incaricherà l'appaltatore quale Responsabile del Trattamento con atto di designazione. Lo scopo di tale atto è quello di vincolare il responsabile del trattamento al Titolare e di disciplinare le condizioni del trattamento dei dati personali, eseguito per conto del Titolare, nel rispetto dei relativi obblighi di legge. In particolare, gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale, saranno indicati nell' "Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento".

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della *privacy*



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

27 SPESE ACCESSORIE

Rimane a carico dell'appaltatore tutto quanto allo stesso necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

28 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia di Contratti Pubblici.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

ALLEGATI

Allegato A Planimetrie dei locali destinati al servizio